

ALLEGATO 1)

CONFERENZA PROVINCIALE DI COORDINAMENTO (ART. 46 L.R. 30 GIUGNO 2003 E SS.MM.II)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

(art. 46 c.4)

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza Provinciale di Coordinamento (di seguito Conferenza), istituita ai sensi dell'articolo 46 della Legge Regionale nr. 12/03 e ss.mm.ii.

La composizione attuale della Conferenza è quella definita con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena nr. 8013/30 del 8 aprile 2020.

In caso di loro impedimento, i singoli componenti possono farsi rappresentare da un loro delegato, previa informazione al Presidente della Conferenza.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, si provvederà a richiedere una nuova designazione all'Ente o Amministrazione rappresentati e la sostituzione viene formalizzata con apposito provvedimento.

ART. 2 – SEDE

La Conferenza ha la sua sede di norma presso i locali dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Piazza Morgagni 9.

E' possibile lo svolgimento delle sedute anche in modalità di videoconferenza, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 1 lett. q) e successive "Ulteriori Disposizioni Attuative", nonchè a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena nr. 6508/21 del 16 marzo 2020, a condizione che il collegamento:

- garantisca a chi presiede la seduta di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione espressa,
- <u>consenta</u> a tutti i componenti di partecipare alla discussione, di intervenire attivamente, di partecipare, alla votazione simultanea sugli argomenti all'o.d.g.

ART. 3 – FUNZIONI DELLA CONFERENZA

La Conferenza esprime pareri in merito ai Piani ed ai programmi di cui all'articolo 45 della L.R. 12/2003 e ss.mm.ii, comma 4 (Piani per l'offerta di istruzione), comma 5 (Piani di organizzazione della rete scolastica; utilizzo, organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso), comma 8 (Istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti).

La Conferenza svolge inoltre una complessiva forma di consultazione riguardo alle azioni rivolte a tutto il sistema educativo provinciale.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

La riunione della Conferenza è valida quando interviene il numero legale, costituito dalla metà più uno dei componenti.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di un'ora dall'orario indicato nella lettera di convocazione, il Presidente scioglie la seduta.

Le decisioni della Conferenza sono assunte a maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei voti espressi da ciascun membro presente.

Il voto è espresso singolarmente da ciascun componente, in modo palese per alzata di mano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente (voto doppio).

Nelle riunioni ove sono in discussione argomenti che richiedono specifiche conoscenze, ciascun componente può richiedere la partecipazione di tecnici/esperti o di altri amministratori, interni o esterni all'ente, previa informazione al Presidente della Conferenza.

Il tecnico/l'esperto/l'amministratore partecipa alla discussione senza diritto di voto.

La Conferenza, così come previsto dall'articolo 46 comma 4 della L.R. 12/2003 e ss.mm.ii., può organizzare i propri lavori attraverso la costituzione di apposite commissioni per materie o per ambiti territoriali.

Spetta alla Conferenza stabilire le materie che dovranno essere trattate all'interno delle Commissioni e individuare le rappresentanze che dovranno costituire i componenti delle singole Commissioni.

ART. 5 - PRESIDENZA

Il Presidente della Conferenza è il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena o un suo delegato e dura in carica fino alla fine del mandato.

Il Presidente presiede la Conferenza e la convoca, anche su richiesta degli stessi componenti, fissando la data, l'ora, il luogo delle riunioni e gli argomenti all'ordine del giorno, anticipando in allegato, l'eventuale materiale relativo agli argomenti da trattare.

Ogni membro della Conferenza può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Conferenza.

Le comunicazioni devono essere inviate almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

La Conferenza si riunirà almeno due volte all'anno, per formulare linee di indirizzo relative all'avvio ed alla conclusione del processo di programmazione dell'offerta di istruzione ed organizzazione della rete scolastica.

ART. 6 - SEGRETERIA

Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da personale del Servizio Istruzione, Diritto allo studio e Organismo Intermedio.

Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli Avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti e della documentazione da sottoporre alla Conferenza.

- Il Segretario redige il Verbale delle riunioni riportando in modo sintetico, chiaro e oggettivo la discussione intervenuta e il dispositivo delle decisioni adottate. Il Verbale può contenere dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate.
- I Verbali delle sedute, condivisi tramite e-mail da tutti gli intervenuti, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Conferenza.

ART. 7 – PUBBLICITA' DEI LAVORI

La Conferenza decide le forme e le modalità di informazione pubblica della propria attività.

A tal fine si può avvalere della collaborazione dell'ufficio cui è assegnato il compito di curare le pubbliche relazioni dell'ente.